

STATUTO

della Società Europea di Cultura

XV edizione
2010

Statuto della Società Europea di Cultura
votato dall'Assemblea costitutiva, riunita a
Venezia dal 28 maggio al 1° giugno 1950,
con gli emendamenti delle Assemblee
successive

Premessa

In un cinquantennio di vita, di lavoro e di esperienza, la Società Europea di Cultura ha avuto ampia occasione di mettere alla prova il pensiero che la ispira e gli scopi che ne legittimano l'esistenza.

La sua storia, poi, dimostra che essa è vissuta, ha agito e si è sviluppata in piena coerenza con l'ispirazione prima, vale a dire a partire dal suo alto e forte concetto della cultura come creazione di valori e della responsabilità propria degli uomini di cultura, ovunque stessero, ai fini del ravvicinamento, della comprensione e della pace, nella *polis* come nella *civitas maxima*, soprattutto in periodi di crisi e di transizione.

Nel corso degli anni si è via via allargato il campo di applicazione di tale impegno, dalla Società definito "politica della cultura". E ciò in corrispondenza con l'analisi delle tendenze dominanti dell'attualità che essa non ha mai mancato di condurre e di aggiornare.

L'esame critico dell'operato della Società ne comprova la perdurante giustificazione. Promuovere l'attiva occupazione dello spazio individuato, nell'agire politico, dalla politica della cultura, non sarà certo meno necessario nelle vicine sfide del XXI secolo, di quanto non lo sia stato nella seconda metà del XX. Sul fronte della frammentazione, da un lato, sul fronte della globalizzazione, dall'altro, il dialogo interno e transnazionale, nonché la politica della cultura rivestono lo stesso carattere d'urgenza del dialogo Est-Ovest ai tempi della guerra fredda - dialogo che la Società difese e mantenne con tenacia. E nonostante i progressi conseguiti, l'edificazione dell'Europa resta da compiere, in un mondo che da interdependente si faccia solidale, nello spirito di apertura e di universalità che la Società Europea di Cultura sostiene.

Se quindi gli obiettivi puntuali sono diversi, l'importanza della responsabilità della cultura non è cambiata dai lontani giorni in cui questa consapevolezza e questa convinzione si materializzarono nel formale atto costitutivo della Società, allorché i soci fondatori - studiosi di ogni disciplina e orientamento, professionisti, scrittori, artisti, filosofi, religiosi, scienziati, come Julien Benda, Thomas Mann, Henri Matisse, Benedetto Croce, Hans Urs von Balthasar, Patrick M.S. Blackett... - sottoscrissero la

prima edizione del presente statuto (votato in Assemblea costitutiva il 31 maggio 1950), introdotto dal seguente

PREAMBOLO

La crisi dell'Europa, le cui radici sono molto profonde, si è oggi aggravata sino al punto da rivelare chiaramente lo stato di disgregazione economica, sociale e politica nel nostro continente. Tuttavia, nonostante i vari profeti di sventura, non si deve affatto concludere che la decadenza della nostra civiltà sia irrimediabile, per quanto gravemente possa apparire compromessa. La stessa violenza della lotta e l'importanza delle forze in gioco provano invece che l'Europa soffre soltanto di una malattia di crescita. Ma il disordine in cui ci troviamo minaccia di compromettere il rinnovamento dell'organismo europeo. E' ormai necessario conquistare una consapevolezza più profonda di questa crisi e del suo significato, allo scopo di suscitare le forze capaci di superarla.

Tali sono i termini in cui deve porsi il problema europeo. Dobbiamo operare per la libertà degli scambi spirituali tra gli uomini. Nel mentre tanti dialoghi rischiano di essere interrotti, questa volontà comune è di per se stessa un impegno. Così noi non possiamo accettare una rottura irreparabile, dovuta a ragioni di ideologia o di politica, qualunque sia l'asprezza del conflitto. Spetta appunto agli uomini di cultura enunciare un tale rifiuto, perché sono essi i responsabili dei valori senza cui non è concepibile alcuna vera vita sociale.

I frutti di questa cultura possono essere indifferentemente impiegati a vantaggio o a scapito della società. E' dunque necessario combattere il cattivo uso che gli uomini possono sentirsi indotti a farne, in balia degli interessi e delle passioni, troppo spesso a ciò eccitati e scatenati, nei tempi nostri, dalle istituzioni e dalle dottrine. Tale compito, nessun uomo di cultura sarebbe in grado ormai di assumerlo isolatamente. La Società Europea di Cultura si prospetta dunque come una libera associazione di uomini i quali, coscienti della propria responsabilità, desiderano congiungere i loro sforzi per assicurare alla propria azione la massima autorità ed efficacia.

Persuasi che la cultura non può rappresentare un bene privato per chicchessia, i membri della Società Europea di Cultura intendono porre la loro attività al servizio dell'uomo.

In questo spirito si è costituita, con l'appoggio amministrativo dell'"Ente Autonomo La Biennale di Venezia", la Società Europea di Cultura*.

I - SCOPI

COMPITI DELLA SOCIETA'

Art. 1 - L'associazione denominata Società Europea di Cultura ha per scopo di unire, mediante vincoli di solidarietà e di amicizia, uomini di cultura, i quali, consapevoli di dover agire in concordia di propositi per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni necessarie all'affermazione della cultura come creazione di valori - ragion d'essere della nostra civiltà -, intendono in tal modo contribuire alla soluzione delle crisi in corso nel mondo. Tale partecipazione della cultura come soggetto alle vicende della storia è la "politica della cultura", che essi si impegnano ad attuare e a promuovere con ogni mezzo utile ed efficace.

Da quanto sopra consegue che la Società non ha fine di lucro.

Art. 2 - La Società, nel rispetto ed in adempimento dell'articolo precedente,

- a) in linea con i criteri e le priorità di volta in volta stabiliti dall'Assemblea generale (ved. artt. 8, 10), dibatte le "condizioni presenti della cultura", mettendo in rilievo tendenze e fatti che abbiano un'incidenza culturale e sociale. Da tali analisi si evincono gli obiettivi via via prioritari della "politica della cultura" di cui all'art. precedente;
- b) assicura la pubblicazione della rivista "Comprendre", secondo il programma prefissato, che prevede ricerche e inchieste su fenomeni caratterizzanti la storia in corso, l'approfondimento concettuale e l'attualizzazione operativa della politica della cultura, informazioni

(*) Considerando che lo sviluppo mondiale della Società Europea di Cultura potrebbe mettere in discussione la legittimità del suo qualificativo continentale di "europea", l'VIII Assemblea generale ordinaria ha ritenuto opportuno di precisare formalmente, in calce a questo preambolo, come una tale denominazione sia stata adottata non già per fissare un limite all'espansione geografica della Società stessa, bensì per significare la sua appartenenza alla civiltà dell'universale, la quale dall'Europa ha tratto la sua origine, e il suo maggiore impulso.

sui fatti della società e dei soci; svolge un'attività di formazione, da attuare in proprio oppure in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private aventi obiettivi compatibili;

c) può prendere iniziative e organizzare manifestazioni culturali e sociali speciali, volte alla diffusione dei suoi ideali, del suo pensiero e del suo lavoro.

Art. 3 - Le lingue ufficiali della Società sono il francese e l'italiano. Altre lingue sono ammesse nelle discussioni e nelle pubblicazioni.

II. SEDE

Art. 4 - La Società ha sede legale a Venezia, in immobile ivi dato in concessione dal Comune e sito in Giudecca 54 P. Vi fanno capo tutti gli organi della Società e vi sono alloggiati il Segretariato generale internazionale, la Redazione, l'Amministrazione, l'Archivio, la Biblioteca.

III. SOCI

Art. 5 - Sono soci della Società Europea di Cultura:

- a) le persone che fecero parte dei Comitati promotori della sua fondazione;
- b) uomini di cultura la cui candidatura è stata presentata da due membri del Consiglio esecutivo e ricevuta dal Consiglio medesimo, accertata la loro condivisione degli scopi della Società, nonché la volontà di promuoverli con la propria opera, collaborando alle sue iniziative, rafforzando poi in ogni modo possibile, presso l'opinione pubblica, l'autorità che le necessita per esercitare l'azione che si prefigge.
- c) persone giuridiche, enti ed istituzioni, società sia pubblici che privati, presentati da tre membri del Consiglio esecutivo e ammessi da questo stesso Consiglio, di comprovata moralità e in

grado di portarle sostegno, nello spirito e secondo gli scopi che la caratterizzano. Tali soggetti saranno presenti nella persona del loro legale rappresentante o di un suo delegato e in assemblea disporranno di un voto.

Art. 6 - Si decade dalla qualifica di socio:

- a) a seguito di dimissioni debitamente motivate;
- b) per provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio esecutivo per gravi motivi espressi.

Art. 7 - La mancata accettazione e l'esclusione di soci restano suscettibili di appello, con ricorso all'Assemblea generale, la quale non può, in tale materia, modificare la decisione del Consiglio esecutivo se non con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

IV. ORGANI

A) L'Assemblea generale

Art. 8 - L'Assemblea generale è l'organo sovrano della Società, il quale a norma dell'art. 2 ne determina i programmi e le iniziative necessarie al conseguimento delle finalità sociali.

Art. 9 - L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. L'approvazione dei bilanci è demandata ai soci residenti in Italia, a tale scopo convocati annualmente in Assemblea. L'Assemblea generale può convocarsi in sessione straordinaria, sia dietro richiesta di un terzo dei soci della Società, sia per iniziativa del Direttivo ("Bureau").

Art. 10 - L'Assemblea generale esamina e approva la relazione del Presidente sullo stato della Società, prende conoscenza e discute le relazioni presentate ai sensi dell'art. 2a), introdotte dal Segretario generale internazionale.

Art. 11 - Gli argomenti sottoposti al voto dell'Assemblea devono figurare all'ordine del giorno (ved. art. 18).

Le votazioni si effettuano a maggioranza semplice, salvo nel caso previsto dall'art. 7 del presente statuto.

Art. 12 - L'Assemblea generale elegge il Presidente della Società, il Presidente vicario, sei Vicepresidenti, il Segretario generale internazionale, il Direttore responsabile della rivista "Comprendre" e tra un minimo di quaranta e un massimo di cinquanta soci che, insieme, costituiscono il Consiglio esecutivo; essa ha la facoltà di nominare, per acclamazione, un Presidente onorario.

Art. 12 bis - E' altresì Vicepresidente di diritto il Sindaco di Venezia, pro tempore.

Art. 12 ter - L'Assemblea generale elegge tra i soci quattro membri del Consiglio di Amministrazione, che è presieduto dal Presidente della Società.

Art. 12 quater - L'Assemblea generale elegge tre Revisori dei Conti e due Revisori supplenti.

Art. 13 - Tutte le cariche sociali hanno la durata di sei anni e sono rinnovabili. Posti resisi vacanti in seno al Consiglio esecutivo, al Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori dei Conti possono essere ricoperti per cooptazione, ottenendo conferma dall'Assemblea generale nella sessione successiva.

Art. 14 - In sessione straordinaria, l'Assemblea generale delibera:

- a) eventuali emendamenti allo statuto o modifiche dello stesso, che si approvano con una maggioranza dei due terzi dei soci;

b) lo scioglimento della Società, che può essere deciso solamente con il voto della maggioranza di tre quarti dei soci.

In ambedue i casi il voto può essere espresso anche attraverso le deleghe raccolte dai Centri nazionali.

B) Il Consiglio esecutivo

Art. 15 - Il Consiglio esecutivo svolge funzione di collegamento tra i Centri nazionali o locali e il Direttivo ("Bureau") internazionale della Società, che sostiene tanto nella preparazione dei programmi, quanto nell'attuazione delle decisioni dell'Assemblea. Procede al reclutamento o accoglimento dei soci, convogliando dai rispettivi paesi nuove forze intellettuali verso la Società e i suoi fini.

Art. 16 - Il Consiglio esecutivo delibera con una maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

C) Il Direttivo ("Bureau")

Art. 17 - Il Presidente, il Presidente vicario, i Vicepresidenti, il Segretario generale internazionale, il Direttore di "Comprendre" costituiscono il Direttivo ("Bureau") della Società.

Art. 18 - Il Presidente vicario, i Vicepresidenti, il Segretario generale internazionale, il Direttore di "Comprendre" coadiuvano il Presidente nel dare attuazione al programma della Società, nonché esecuzione, a complemento dei suoi compiti statutari, alle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 19 - Il Direttivo esamina periodicamente l'andamento delle attività sociali e fissa, su proposta del Presidente d'intesa con il Segretario generale internazionale, l'ordine del giorno delle Assemblee. In esso verrà inserito ogni argomento proposto per iscritto, da almeno un quinto dei soci.

Art. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società che può, all'occorrenza, delegare al Segretario generale internazionale.

Egli presiede le riunioni dei vari organi e presenta all'Assemblea la relazione sullo stato della Società (ved. art. 10).

Art. 21 - Qualora la presidenza rimanga vacante, il nuovo Presidente è eletto dall'Assemblea generale nella successiva sessione.

Art. 22 - Il Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Egli assicura un eventuale interim.

Art. 23 - Il Segretario generale internazionale presiede al funzionamento della sede (ved. art. 4), centro di riferimento di tutti i rapporti societari; predispone le riunioni statutarie, in primo luogo dell'Assemblea generale ordinaria sulle "condizioni presenti della cultura" (ved. artt. 2 e 19); sovrintende alle iniziative speciali; è Redattore capo della rivista "Comprendre" e delle altre pubblicazioni della Società.

Art. 24 - Il Direttore della rivista "Comprendre" è responsabile anche delle altre pubblicazioni della Società. Ha la facoltà di farsi affiancare da un comitato consultivo di cui sceglie i componenti in seno alla Società e in accordo con il Presidente e il Segretario generale internazionale.

D) Consiglio di Amministrazione

Art. 25 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (ved. art. 12ter). Esso si riunisce regolarmente per preparare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea dei soci residenti in Italia a norma dell'art. 9.

E) Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 26 - Il controllo dell'amministrazione è assicurato dal Collegio dei Revisori dei Conti (ved. art. 12quater). Esso verifica la regolarità della gestione finanziaria della Società e redige le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo.

F) Centri locali e nazionali

("Centres locaux et nationaux"), Associazioni di amici della S.E.C.

Art. 27 - Il Consiglio esecutivo può deliberare la creazione di Centri locali o nazionali della Società. Il Direttivo di ciascun Centro sarà costituito in accordo con il Segretario generale internazionale e avrà il compito di coadiuvare la Società nel suo impegno promozionale e organizzativo, avvalendosi della collaborazione dei soci operanti nell'ambito del suo territorio.

Art. 28 - In collegamento con i Centri, e grazie al loro impulso, potranno costituirsi Associazioni di Amici della Società. Esse avranno lo scopo di procurarle appoggi morali e mezzi materiali. Esplicheranno la propria attività nel medesimo ambito dei Centri corrispondenti. Saranno formalmente riconosciute dalla Società dopo l'approvazione del loro statuto da parte del Consiglio esecutivo.

V - PATRIMONIO E RISORSE

Art. 29 - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal fondo iniziale di: ...
- b) dai beni mobili ed immobili che sono e/o diverranno di proprietà della Società; dall'archivio, dichiarato "di notevole interesse storico" ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; dalla biblioteca;
- c) da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- d) da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

Art. 30 - Le risorse della Società sono assicurate:

- a) dalle quote sociali, il cui ammontare è fissato dall'Assemblea generale, su proposta del Presidente o del Segretario generale internazionale;
- b) da contributi ricevuti in occasione di manifestazioni della Società;
- c) da finanziamenti pubblici;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i mezzi disponibili per le attività sociali.

VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - In caso di scioglimento della Società, a norma dell'art. 14b), la liquidazione e la devoluzione del patrimonio saranno effettuate dal Direttivo ("Bureau").

Art. 32 - Per quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle leggi vigenti.